



**COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**
(Provincia di Grosseto)

AREA TECNICA
U.O. Ambiente

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE ED ASSIMILABILI IN
AREE NON SERVITE DA PUBBLICA
FOGNATURA
E DI ACQUE METEORICHE
RECAPITANTI NELLA PUBBLICA
FOGNATURA DELLE ACQUE BIANCHE**

(art. 9 c. 1 - D.P.G.R. n. 28/R del 23.05.2003)

INDICE

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Definizioni e normativa di riferimento
Articolo 3	Autorizzazione allo scarico
Articolo 4	Presentazione della domanda
Articolo 5	Durata del procedimento
Articolo 6	Contenuto della domanda
Articolo 7	Istruttoria
Articolo 8	Trattamenti appropriati di scarichi domestici provenienti da abitazioni poste in zone non servite dalla pubblica fognatura
Articolo 9	Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche
Articolo 10	Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione
Articolo 11	Modifiche dell'atto di autorizzazione
Articolo 12	Procedure per il rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche
Articolo 13	Procedure per il rilascio di autorizzazione allo scarico di acque meteoriche
Articolo 14	Oneri di autorizzazione
Articolo 15	Efficacia
Articolo 16	Sanzioni
Articolo 17	Disposizioni finali e transitorie

Articolo 1

OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue assimilate alle domestiche, ai sensi dell'articolo 28, comma 7 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come individuate nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 23 maggio 2003, n. 28/R, in acque superficiali o nel suolo, in aree non servite di pubblica fognatura.

Sono aree non servite da pubblica fognatura ai sensi del presente regolamento quelle nelle quali non sono presenti impianti di collettamento e/o tubature fognari in un raggio di 100 m, ovvero quelle nelle quali l'allacciamento alla pubblica fognatura risulti impedito da ostacoli di carattere geomorfologico, naturalistico o antropico, tali da imporre costi non sopportabili.

Articolo 2

DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, nella legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 e successive modifiche e integrazioni, nel decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 23 maggio 2003, n. 28/R e, limitatamente alle definizioni non comprese nei due provvedimenti sopra menzionati e non in contrasto con gli stessi, nella legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5.

Per autorizzazione si intende l'atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate.

Per scarichi domestici si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Per scarichi che non recapitano in pubblica fognatura si devono intendere gli scarichi di agglomerati urbani o singoli edifici presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una pubblica fognatura, collegata o meno a un impianto di depurazione, la cui gestione è demandata al gestore del Servizio idrico integrato.

Per acque meteoriche si intendono le acque piovane provenienti dai tetti, cortili ed aree scoperte; queste devono essere allontanate mediante idonee canalizzazioni recapitanti nella pubblica fognatura, bianca o promiscua o in mancanza di questa, fino ad un corpo ricettore. E' vietato usare tali condotte come canne di esalazione di fumi, gas e vapori. Idonei pozzetti di ispezione, devono essere installati all'estremità inferiore di ogni fabbricato e nei punti in cui si verifichi un cambiamento di direzione o confluenza con altre condutture.

Con il termine Decreto si intende il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Con il termine Legge Regionale si intende la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 e successive modifiche e integrazioni.

Con il termine Regolamento Regionale si intende il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 23 maggio 2003, n. 28/R.

Articolo 3 **AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura, o di acque meteoriche recapitanti nella linea fognaria pubblica delle acque bianche, devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato ai sensi dell'articolo 45 del decreto, a seguito di apposita domanda presentata utilizzando i modelli resi disponibili presso l'Ufficio Ambiente, e sul sito internet del comune.

Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari, purché sia possibile tramite singoli pozzetti di ispezione il controllo sulla qualità dello scarico di ogni singola unità.

Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono responsabili in solido dello stesso.

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo a tutti i soggetti che hanno titolo d'uso ad almeno una delle unità immobiliari che recapitano i propri reflui domestici nello scarico oggetto dell'autorizzazione stessa.

Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico di acque reflue domestiche e assimilate fuori fognatura sono tenuti a conservare copia dell'atto d'autorizzazione ed a conoscerne le prescrizioni.

Il passaggio di titolarità dell'autorizzazione avviene automaticamente senza necessità di comunicazione alcuna al Comune che la rilascia, con il trasferimento dei diritti di proprietà, d'uso e/o di abitazione (mediante compravendita, affitto, successione ereditaria od altro), in analogia a quanto avviene per gli atti edilizi (concessioni, autorizzazioni e DIA).

In tal caso, il soggetto titolare dell'autorizzazione che cede il diritto di proprietà, uso o abitazione è tenuto a trasmettere al cessionario copia dell'autorizzazione allo scarico: il cessionario è tenuto ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione allo scarico.

Articolo 4 **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda è presentata dagli aventi titolo d'uso sullo scarico utilizzando gli appositi modelli (ALLEGATO A, B, C), indirizzandola al Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia. I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda.

Quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento regionale, è fissata, per ogni domanda, con atto della Giunta Comunale, la somma dovuta per i costi di istruttoria del Comune. Tale importo deve essere versato presso la tesoreria comunale.

Alla domanda deve essere allegata l'attestazione di versamento di cui sopra e, nel caso di

scarichi superiori a 100 abitanti equivalenti (AE), soggetti pertanto a parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), dei diritti di istruttoria desumibili dal tariffario ARPAT.

Articolo 5 **DURATA DEL PROCEDIMENTO**

Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue o di acque meteoriche, il quale si deve concludere con un provvedimento espresso di autorizzazione o di archiviazione entro sessanta giorni da tale data.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, la documentazione non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento avvisa il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni.

I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.

Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi adottati dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione.

Articolo 6 **CONTENUTO DELLA DOMANDA**

Alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Relazione Tecnica in n. **tre** copie, a firma di un tecnico abilitato, che descrive gli interventi relativi agli impianti fognari per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione e più precisamente: le dimensioni e la tipologia delle tubazioni, il dimensionamento e la tipologia degli impianti di trattamento dei reflui, i dati relativi alla Concessione edilizia, eventuali indicazioni delle distanze da rispettare e dati indicanti le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.
- Planimetria ubicativa in n. **tre** copie in scala 1:100 dello stabile e/o sue adiacenze, in n. **tre** copie a firma di un tecnico abilitato, corredata di idonea legenda, in cui devono essere evidenziate: a) le canalizzazioni esterne al fabbricato, distinguendole a seconda della natura delle acque convogliate (acque meteoriche e acque nere); b) i punti esatti di scarico; c) i pozzi; d) le fosse biologiche e/o impianti di depurazione; e) gli innesti; f) gli attraversamenti; g) i punti di ubicazione dei pozzetti sifonati e dei pozzetti di ispezione e prelievo dei campioni, ecc.
- Relazione idrogeologica in n. **tre** copie, a firma di un geologo abilitato, relativamente alla fattibilità idrogeologica dell'intervento proposto, in relazione alle caratteristiche del terreno, alla situazione della falda, alla presenza di pozzi, sorgenti e serbatoi ad uso potabile.
- Dichiarazione del Tecnico in n. **tre** copie attestante che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte, in modo conforme a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e in conformità agli interventi di cui al precedente parere espresso dall'ufficio ambiente dell'Amministrazione Comunale (se precedentemente richiesto).
- Documentazione fotografica in n. **tre** copie, inerente all'intervento in argomento.
- Marca da Bollo n. 2 da euro 14,62 di cui n. 1 da applicarsi sulla domanda
- Ricevuta del versamento di € 50,00 per diritti Tecnici e di Segreteria, a favore del Comune di Castiglione della Pescaia su c/c postale n. 124586 intestato a Comune di Castiglione della Pescaia o presso la Tesoreria comunale (Monte dei Paschi di Siena – agenzia di Castiglione della Pescaia) – causale “rilascio autorizzazione allo scarico”

Articolo 7 **ISTRUTTORIA**

Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto richiesto nel regolamento regionale e nel presente regolamento.

Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, oltre alle verifiche di cui al comma precedente, viene richiesto un parere tecnico all'ARPAT, con oneri a carico del richiedente.

Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'ARPAT per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.

Nei casi previsti dai precedenti comma II e III, il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT, nonché la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.

Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato, che contiene l'indicazione dell'obbligo di adeguare lo scarico entro i termini previsti dal regolamento regionale.

Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo articolo 9 e di eventuali prescrizioni particolari.

Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda

Articolo 8

TRATTAMENTI APPROPRIATI DI SCARICHI DOMESTICI PROVENIENTI DA ABITAZIONI POSTE IN ZONE NON SERVITE DALLA FOGNATURA PUBBLICA

Per i fabbricati o nuclei abitativi isolati o posti in località sprovviste di fognatura pubblica, sono ammessi i seguenti sistemi di smaltimento delle acque reflue domestiche: sono ritenuti idonei i sistemi di smaltimento quelli previsti nell'allegato 2 tabella 1 del "Regolamento di attuazione n. 28/R, dell'art. 6 della Legge Regionale n. 64 del 21/12/2001 approvato con D.P.G.R. del 23/05/2003". Nel caso di scarico sul suolo sono fatte salve le valutazioni relative alla capacità di assorbimento del terreno in relazione ai volumi massimi scaricabili, definite da apposita valutazione geopedologica.

Articolo 9

PRESCRIZIONI GENERALI PER I SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale. Sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto installato, di seguito riportate:

- ogni impianto di trattamento deve essere dotato di due pozzetti d'ispezione per il prelievo dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto. Per i sistemi a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata;
- tutti gli impianti deve essere resi accessibili ad eventuali ispezioni e campionamenti;
- nelle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno;
- impianti ad ossidazione biologica (impianti a fanghi attivi). Tali impianti devono essere dotati di

manuale d'uso e manutenzione specifico rilasciato dalla ditta costruttrice ed essere gestiti secondo le indicazioni ivi riportate. In generale i fanghi devono essere estratti periodicamente ed allontanati come rifiuti da ditta regolarmente autorizzata; devono inoltre essere garantiti il funzionamento delle attrezzature installate e la continua fornitura di corrente elettrica. In tali impianti è auspicabile la gestione della manutenzione periodica con ditta specializzata. Il titolare dell'autorizzazione deve verificare una volta all'anno che l'impianto sia in grado di abbattere almeno il 70% del carico inquinante dei reflui in ingresso. Tale verifica deve essere condotta e registrata dalla ditta fornitrice o ditta autorizzata;

- sub-irrigazione nel suolo. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificano tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale. Tale impianto dovrà assolutamente le distanze previste dalle normative vigenti da opere idriche;
- fitodepurazione. Tale impianto deve essere adottato obbligatoriamente quando non possono essere rispettate le distanze previste dalla normativa vigente da opere idriche, e comunque preferito in ogni caso, se possibile, all'impianto di sub irrigazione. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisi determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto;

Eventuali altre prescrizioni od integrazioni alle varie tipologie potranno essere previste sulla base dell'istruttoria o di linee guida o protocolli tecnici redatti dalle strutture pubbliche.

Articolo 10

CONTENUTO E DURATA DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE

L'atto di autorizzazione allo scarico sia di acque reflue che di acque meteoriche, contiene le indicazioni dei titolari dello scarico, del fabbricato da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello scarico, espressa in abitanti equivalenti.

La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.

Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, in assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.

Il Comune provvede, relativamente agli scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili, al periodico controllo a campione del permanere, di cui al comma precedente, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il Comune ne dà notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza.

Articolo 11

MODIFICHE DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE

Salvo quanto previsto all'articolo 3, commi 6 e 7, del presente regolamento, le modifiche degli scarichi autorizzati riguardanti il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore devono essere espressamente autorizzate con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.

Articolo 12

PROCEDURA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILABILI AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Le acque reflue scaricate dagli insediamenti di cui alla Tabella 1 dell'allegato 1 al Regolamento Regionale N.28/R/2003, hanno caratteristiche qualitative equivalenti ad acque reflue domestiche sempre che rispettino tutte le condizioni di cui all'allegato 1 (ALLEGATO D).

Per la presentazione dell'istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche deve essere presentata domanda tramite apposito modello all'uopo predisposto, disponibile presso l'ufficio competente o sul sito internet dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 13

PROCEDURA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE

Le acque meteoriche vengono definite dal comma V art. 2 del presente Regolamento.

Per la presentazione della domanda al rilascio di autorizzazione allo scarico di acque meteoriche, deve essere presentata domanda tramite apposito modello all'uopo predisposto, disponibile presso l'ufficio ambiente o sul sito internet dell'Amministrazione Comunale.

Alla domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Relazione Tecnica in n. **due** copie, a firma di un tecnico abilitato, che descrive gli interventi relativi agli impianti fognari per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione e più precisamente: il dimensionamento, la tipologia delle tubazioni e i dati relativi alla Concessione edilizia, nonché l'indicazione se vi sia la necessità o meno di manomettere suolo pubblico.
- Planimetria ubicativa in n. **due** copie in scala 1:100 dello stabile e/o sue adiacenze, a firma di un tecnico abilitato, corredata di idonea legenda, in cui devono essere evidenziate: a) le canalizzazioni esterne al fabbricato, distinguendole a seconda della natura delle acque convogliate (acque meteoriche e acque nere); b) i punti esatti di scarico; e) gli innesti alla rete fognaria pubblica; f) gli attraversamenti; g) i punti di ubicazione dei pozzetti di ispezione e prelievo dei campioni, ecc.
- Marca da Bollo n. **2** da € 14,62 di cui n. **1** da applicarsi sulla domanda
- Ricevuta del versamento di € 50,00 per Diritti Tecnici e di segreteria, a favore del Comune di Castiglione della Pescaia su c/c postale n. 124586 intestato a Comune di Castiglione della Pescaia o presso la Tesoreria comunale (Monte dei Paschi di Siena – agenzia di Castiglione della Pescaia) – causale “rilascio autorizzazione allo scarico”

Articolo 14

ONERI DI AUTORIZZAZIONE

Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sia di acque reflue domestiche ed assimilabili, che di acque meteoriche, il richiedente è tenuto a versare la seguente somma:

- € 50,00 (cinquanta/00), per diritti tecnici e di segreteria, quale condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'Art. 5 del Regolamento di attuazione della LRT 64/2001, a favore del Comune di Castiglione della Pescaia su c/c postale n° 124586 intestato a Comune di Castiglione della Pescaia o presso la Tesoreria comunale (Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Castiglione della Pescaia), con indicazione della casuale “rilascio autorizzazione allo scarico”

Articolo 15

EFFICACIA

Le norme contenute nel presente regolamento prevalgono sulle eventuali norme in materia di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate contenute in altri regolamenti comunali.

Articolo 16

SANZIONI

L'effettuazione di uno scarico oltre i limiti di emissioni fissati nelle tabelle allegate al decreto, e/o stabiliti dalla regione, oppure in assenza di autorizzazione o senza osservarne le prescrizioni è punita ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Articolo 17

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa regionale e nazionale di riferimento.